

Delibera di Giunta - N.ro 2005/259 - approvato il 14/2/2005

Oggetto: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DI PERCORSI INTEGRATI

Linee guida per la progettazione dei percorsi integrati

Regione Emilia-Romagna

Indice

Premessa

- Finalità dei percorsi integrati di istruzione e formazione
- Destinatari e struttura
- Valorizzazione dell'autonomia
- Progettazione
 - a. Obiettivi formativi articolati per macro aree e competenze di esito
 - b. Progettazione didattica
 - c. Valutazione degli apprendimenti
 - d. Certificazione
- Monitoraggio e valutazione dei risultati
- Appendici:
 - Normativa di riferimento
 - Documento standard minimi delle competenze di base dei percorsi di istruzione e formazione
 - Accordo approvato in Conferenza Unificata il 28/10/2004
 - Delibera sulle qualifiche professionali del 10 novembre 2004
 - DM 24/4/1992 "Programmi e orari di insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato"

PREMESSA

Le presenti linee guida costituiscono gli orientamenti per la progettazione dei percorsi integrati che si realizzano in applicazione della legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro" e che corrispondono altresì alla modalità di attuazione in Emilia-Romagna della sperimentazione di percorsi di istruzione e formazione, di cui all'Accordo quadro approvato in Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali il 19 giugno 2003.

Il documento, redatto sulla base delle precedenti Linee-guida, di cui alla delibera di G.R. n°902 del 10 maggio 2004, intende rappresentare strumento di accompagnamento alla realizzazione dei percorsi integrati. Per tale natura si è scelto di introdurre alcuni elementi di innovazione e di miglioramento – tratti anche dal rapporto di monitoraggio regionale svolto sull'annualità 2003-2004 – mantenendo l'impianto ed i punti

salienti delle linee-guida precedenti, che il presente documento pertanto supera, amplia e sostituisce anche nella parte dell'Appendice normativa.

FINALITÀ DEI PERCORSI INTEGRATI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

I percorsi integrati di istruzione e formazione hanno la finalità di migliorare la qualità del complessivo sistema formativo sul territorio dell'Emilia-Romagna, rinnovando e rinsaldando il rapporto tra formazione generale e cultura del lavoro.

Il perseguimento di tale finalità, fondata sull'arricchimento dell'offerta utilizzando le potenzialità insite nei due sistemi (quello logico – sistematico, più diffuso nella scuola, e quello empirico – problematico, che più caratterizza la formazione professionale), richiede l'attuazione di un impianto pedagogico-didattico nel quale conoscenze, azioni e comportamenti sono intrecciati per promuovere lo sviluppo delle capacità del giovane, che diviene protagonista della costruzione del proprio apprendimento anche mediante la valorizzazione dei caratteri tipici dell'esperienza: empatia, comunicazione, coinvolgimento, operatività.

L'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale rappresenta altresì la condizione per superare la frammentazione delle competenze istituzionali e dei ruoli sociali e per rimettere al centro la persona con le sue caratteristiche e le sue esigenze, garantendone la crescita culturale e l'esercizio dei diritti fondamentali di cittadinanza.

In tale contesto, è importante sottolineare che l'integrazione può introdurre forti elementi di innovazione formativa ed esprimere pertanto al meglio tutto il suo potenziale se si sviluppa nel territorio un'ampia azione di collaborazione fra le autonomie istituzionali e funzionali, con particolare riferimento ai soggetti dei sistemi formativi interessati ai percorsi integrati. In tal modo, attraverso la creazione di una virtuale "comunità" territoriale, risultano infatti favoriti gli scambi di esperienze, i confronti su punti critici e su possibili soluzioni da condividere, l'arricchimento reciproco, la crescita professionale, la qualificazione del complessivo sistema formativo locale, facendo assumere all'integrazione fra istruzione e formazione professionale, con il contributo di tutte le risorse disponibili, i tratti di positiva strategia di sviluppo locale.

Nella prospettiva di un sistema formativo di qualità, che intende accompagnare tutti al successo formativo, il contrasto alla dispersione, all'abbandono e al "disagio" non si connota come un'azione di recupero, ma assume le caratteristiche di potenziamento delle capacità di scelta di ciascuno attraverso azioni sistematiche di orientamento; di progettazione di percorsi in grado di valorizzare le diverse attitudini e le diverse forme di intelligenza, nonché di tener conto dei diversi stili cognitivi; di realizzazione di processi di insegnamento/apprendimento descrivibili e valutabili. La lotta alle disuguaglianze e la valorizzazione delle differenze si realizzano infatti favorendo scelte consapevoli e coerenti con gli interessi e le attitudini di ciascuno ed assicurando modalità di passaggio tra indirizzi e sistemi.

La certificazione e il riconoscimento dei crediti maturati nei diversi percorsi e la valorizzazione delle buone pratiche rappresentano pertanto corollari indispensabili e coerenti di questa impostazione.

DESTINATARI E STRUTTURA

I percorsi integrati sono proposti agli alunni che frequentano la scuola media ed alle loro famiglie per favorire la maturazione di scelte consapevoli, nell'ottica di un orientamento concepito essenzialmente come un processo evolutivo. Essi hanno durata triennale e consentono di proseguire in entrambi i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale con il riconoscimento dei crediti maturati, anche al termine di ogni anno.

Gli iscritti al primo anno dei percorsi integrati per l'anno scolastico 2004/2005 sono rappresentati dagli alunni, in possesso della licenza media, che ne abbiano fatto richiesta.

Gli alunni che concludono con esito positivo la frequenza del primo anno dei percorsi integrati, e non richiedono di passare ai percorsi tradizionali di istruzione o a quelli della formazione professionale, sono iscritti al secondo anno dei percorsi integrati. Analogamente coloro che concludono positivamente il secondo anno dei percorsi integrati e non richiedono di passare ai percorsi tradizionali di istruzione o a quelli della formazione professionale, sono iscritti al terzo anno integrato, laddove il progetto lo preveda.

Al termine del biennio gli studenti possono scegliere se continuare il proprio percorso nell'istruzione

tradizionale o integrata, oppure nel sistema di formazione professionale regionale, attraverso il riconoscimento dei crediti maturati.

Come stabilito all'art. 8 dell'Accordo del 19 febbraio 2004 fra Regione Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna, gli studenti che proseguono nei percorsi integrati negli Istituti professionali o d'arte, al termine del terzo anno, conseguiranno il corrispondente diploma di qualifica statale e, come previsto dall'Accordo del 28/10/2004 al punto 4), la certificazione della qualifica professionale rilasciata dalle Regioni, qualora ve ne siano le condizioni, utilizzando il modello A), già sperimentato dalle stesse con riferimento al decreto del Ministero del lavoro 12 marzo 1996 relativo all'"Adozione degli indicatori minimi da riportare negli attestati di qualifica professionale rilasciati dalle Regioni e Province Autonome", ferma restando l'eventuale determinazione della Regione in merito alla sua integrazione. In quest'ultimo caso, le modalità di svolgimento degli esami e la composizione delle commissioni verranno definite congiuntamente dalla Regione Emilia-Romagna e dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Nel caso di percorsi integrati realizzati negli Istituti tecnici, al termine del secondo anno, oltre alla promozione al terzo anno del corrispondente percorso di istruzione, agli studenti verrà rilasciata la certificazione intermedia delle competenze comunque acquisite, secondo il modello di riferimento B, di cui all'Accordo citato- punto 5 ai fini del riconoscimento di crediti. Relativamente a tale riconoscimento le modalità contenute nell'Accordo citato sono differenti a seconda che la spendibilità sia richiesta per passaggi alla formazione professionale (punto 8 – modello C) o all'istruzione (punto 6 - Ordinanza e decreto MIUR)

Negli istituti tecnici, dopo il biennio integrato, gli allievi possono proseguire in un successivo triennio di indirizzo fino al raggiungimento di un diploma di scuola secondaria superiore, previo il superamento dell'apposito esame di stato. Le competenze certificate durante il biennio, oltre che per il passaggio ad altri ordini di scuola o ad altri sistemi, possono essere utilizzate anche come credito formativo all'interno del percorso in vista dell'esame finale. Tali competenze, nonché tutto l'impianto di integrazione tra istruzione e formazione professionale attuato nel biennio, saranno utilizzati, fin dal terzo anno, per impostare un efficace rapporto di alternanza tra scuola e lavoro.

Se nel biennio, infatti, l'integrazione intende costruire un'offerta formativa ampliata ed arricchita per migliorare l'orientamento, nel triennio successivo essa assume l'azienda come luogo di ulteriore formazione dove sia possibile all'un tempo sperimentare in contesti definiti e finalizzati lo sviluppo delle competenze e utilizzare l'azienda stessa come occasione originale di apprendimento e modalità di esercizio di autonomia e di rinforzo degli aspetti relazionali e motivazionali.

Per i soli Istituti tecnici per geometri la integrazione dei percorsi al terzo anno assume la finalità di far acquisire agli allievi che frequentano il percorso sperimentale, le competenze tecnico professionali riferite alle qualifiche regionali di *Operatore edile alle strutture* e *Operatore edile alle infrastrutture*. Al termine del terzo anno, su richiesta degli allievi che lo vorranno, sarà possibile sostenere presso un Organismo di formazione accreditato, l'esame per una delle due qualifiche regionali indicate, corrispondente al percorso formativo integrato seguito, potendo comunque proseguire il corso di studi dell'Istituto tecnico fino al raggiungimento del diploma dell'istruzione. Tale peculiarità di interpretazione per questa tipologia di Istituto tecnico è motivata dalla mancanza di indirizzi professionali che consentano il raccordo tra percorsi scolastici nell'istruzione tecnica per geometri e le qualifiche regionali nella formazione professionale.

Gli organismi dell'integrazione

Al fine di agevolare lo svolgimento dei percorsi integrati in maniera uniforme e condivisa su tutto il territorio regionale, nonché di assicurare una comune interpretazione dei dispositivi necessari allo scopo, si ritiene opportuno individuare gli organismi che, a diverso livello e con funzioni differenti, possono rappresentare l'ossatura dell'integrazione e costituire riferimento univoco in tutti i percorsi approvati.

A livello regionale, la sede della concertazione interistituzionale è rappresentata dalla **Conferenza regionale per il sistema formativo**, di cui all'art. 49 della l.r. 12/2003, mentre, per seguire gli aspetti operativi e il complessivo andamento della nuova offerta formativa rivolta ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, è stato costituito il **Comitato scientifico regionale**.

A livello provinciale, agisce il **Team provinciale di supporto**, composto da un referente per l'istruzione, uno per la formazione professionale ed uno per la Provincia competente (che ne indica anche il Coordinatore), con funzioni di sostegno per tutti i soggetti, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale coinvolti nei percorsi integrati. Il Team provinciale svolge altresì funzioni di raccordo con il Comitato scientifico regionale, con particolare riferimento alle azioni di monitoraggio.

A livello di singolo percorso integrato, si prevede la costituzione di un **Gruppo di pilotaggio**, composto dai rappresentanti dei due soggetti formativi in convenzione, con la responsabilità di seguire tutti gli aspetti (amministrativi, finanziari, organizzativi, gestionali, ecc.) connessi alla realizzazione del percorso integrato.

Particolare importanza riveste inoltre il **Gruppo di progetto**, composto dai docenti dei due sistemi interessati alla progettazione esecutiva ed allo svolgimento delle attività didattiche.

All'interno del Gruppo di progetto assumono un ruolo strategico le funzioni organizzative e professionali finalizzate alla regia ed al coordinamento dell'intervento, ai servizi di tutoraggio agli allievi, allo sviluppo di reti e relazioni con il territorio. Senza prefigurare modelli e schemi organizzativi precostituiti, il presidio di tali funzioni potrà essere di volta in volta assegnato, all'interno di ciascun Gruppo di progetto, a quelle risorse umane che all'interno dei due sistemi sono maggiormente in grado di esprimere competenza ed esperienza professionale.

Al fine di sostenere lo sviluppo nel territorio di un'ampia azione di collaborazione fra i soggetti dei sistemi formativi interessati ai percorsi integrati, perseguendo la creazione della citata "comunità" territoriale, si ritiene modalità ottimale di lavoro l'agire in rete da parte dei Gruppi di pilotaggio.

VALORIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA

L'offerta di percorsi integrati di istruzione e formazione fa parte del Piano dell'offerta formativa delle scuole coinvolte e, pertanto, impegna l'iniziativa e la responsabilità delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione professionale loro partner.

L'attuazione di tali percorsi rientra nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, autonomia che *"si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento"*(Art. 1, c. 2, DPR 275/1999, Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche).

L'elaborazione dei progetti integrati coinvolge l'intero curriculum scolastico, la cui determinazione deve tenere conto *"delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione"*(Art. 8, c. 4, del citato DPR 275/1999).

Anche la collocazione dell'integrazione tra istruzione e formazione professionale all'interno del curriculum e del corso di studi scelto trova formale riconoscimento nel Regolamento sull'autonomia: *"Il curriculum della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali"* *"L'adozione di nuove scelte curriculari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto"* (Art. 8, commi 5 e 6)

Nello specifico, la riorganizzazione dei percorsi scolastici richiesta dall'integrazione con la formazione professionale trova formale riconoscimento nel Regolamento sui curricoli nell'autonomia, emanato con il DM 26 giugno 2000, n. 234, all'art. 2, Obiettivi specifici di apprendimento: *"Nell'ambito dei curricoli di cui all'articolo 1 ciascuna istituzione scolastica, può riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli alunni, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie multimediali."* *"Al termine dell'anno scolastico ogni istituzione scolastica valuta gli effetti degli interventi di cui al comma 1, che devono tendere al miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento al fine di far conseguire a ciascun alunno livelli di preparazione adeguati al raggiungimento dei gradi più elevati dell'istruzione ed all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro."*

I percorsi integrati impegnano alla pari i soggetti dei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale: i relativi progetti saranno pertanto oggetto di adozione formale da parte di ciascuno di essi. Sul versante dell'istituzione scolastica, si ribadisce, il percorso integrato fa parte sostanziale del Piano dell'offerta formativa. L'elaborazione e la approvazione del percorso integrato impegnano pertanto, a norma dell'art. 3

del Regolamento sull'Autonomia, il Collegio dei docenti ed il Consiglio d'istituto dell'istituzione scolastica interessata.

Per favorire un coinvolgimento paritetico dell'istituzione scolastica e dell'organismo di formazione professionale è necessario che il progetto esecutivo del percorso integrato venga elaborato dal citato Gruppo di progetto, composto da insegnanti della scuola e da operatori della formazione professionale. La composizione di questo Gruppo di progetto deve essere tale da assicurare che, per ciascuna macro area del curriculum integrato, siano coinvolti docenti dei due sistemi. Al fine di dare continuità alla realizzazione dei percorsi integrati, è altresì opportuno che nella progettazione sia coinvolto il maggior numero possibile di docenti del consiglio di classe che attuerà i percorsi medesimi, allargato alla partecipazione degli operatori dell'organismo di formazione professionale.

PROGETTAZIONE DELL'ATTIVITA'

Il progetto– corrispondente alla candidatura selezionata dalla Provincia di riferimento – deve essere presentato entro la data da questa stabilita, contestualmente all'accordo fra l'istituzione scolastica e l'organismo di formazione professionale coinvolti nella realizzazione dell'offerta selezionata, richiesto dall'art. 27 della l.r. 12/2003. L'impegno alla sottoscrizione di tale accordo deve essere stato assunto nel documento di intenti che la deliberazione regionale n. 2049/2003 richiedeva come requisito di ammissibilità alla selezione provinciale.

Le indicazioni che seguono rappresentano un'architettura procedurale, funzionale alla realizzazione della progettazione esecutiva ed idonea a perseguire gli obiettivi dei percorsi integrati in maniera uniforme su tutto il territorio regionale. Esse sono pertanto linee di riferimento e strumento di supporto per i docenti e gli operatori dei due soggetti formativi coinvolti nella progettazione esecutiva e, in generale, nella conduzione dei percorsi integrati.

A) Obiettivi formativi articolati per macro aree e competenze di esito.

La progettazione riguarda, per ciascuna istituzione scolastica coinvolta, l'intero curriculum, così come determinato dall'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234. La rielaborazione del curriculum avverrà nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale. L'integrazione, pertanto, caratterizza l'intero percorso formativo.

In coerenza con le finalità indicate, la progettazione dei percorsi integrati tra l'istruzione e la formazione professionale deve essere elaborata in modo da:

- assicurare il passaggio da un sistema all'altro, mediante il riconoscimento di crediti formativi (art. 7 del DPR 257/2000 – Regolamento attuazione obbligo formativo – "*Tali percorsi (integrati) devono essere progettati in modo da potenziare le capacità di scelta degli alunni e di consentire i passaggi tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale.*")
- superare la tradizionale separazione tra formazione generale e cultura del lavoro.

Conseguentemente, l'integrazione non va interpretata come un'opzione da proporre a chi ha difficoltà a scuola, ma come una modalità formativa mediante la quale tutti imparano meglio e di più, perseguendo pertanto il miglioramento della situazione esistente.

Il progetto da presentare alle Province deve indicare gli obiettivi formativi che l'istituzione scolastica e l'organismo di formazione professionale suo partner intendono raggiungere al termine del biennio (o del triennio, qualora ne ricorra il caso) articolati per macro aree, nonché il progetto formativo relativo all'anno di svolgimento (1° 2° o 3°). La natura fortemente innovativa dell'offerta integrata, infatti, richiede chiara progettazione iniziale degli obiettivi formativi perseguiti nell'intero percorso, ma consente flessibilità nella determinazione anno per anno delle modalità didattiche ed organizzative più adeguate a seguire l'evolversi della formazione e i risultati degli apprendimenti.

Per la definizione degli obiettivi formativi, il *Documento tecnico sugli standard formativi minimi delle competenze di base* (approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali il 15/01/04, in appendice) viene assunto come riferimento obbligato per il biennio, in quanto il rispetto di tali standard rappresenta la condizione per il riconoscimento nazionale della qualifica. Si tratta, appunto, di standard

minimi: in relazione ai livelli di partenza e ai diversi contesti scolastici, tali standard possono essere arricchiti e integrati.

Alle suddette competenze di base occorre aggiungere quelle relative all'area tecnico- professionalizzante, che – nelle more della definizione dei corrispondenti standard minimi nazionali – saranno individuate in relazione agli ordinamenti dei diversi indirizzi di studio e tenendo conto della qualifica professionale regionale di riferimento, in coerenza con i contenuti della relativa scheda descrittiva delle unità di competenza, approvata all'interno del Sistema Regionale delle Qualifiche di cui alla Del. G.R. n° 2212 del 10/11/04, che integra ed aggiorna anche le 20 qualifiche rilasciabili al termine dei percorsi integrati, già contenute nella citata deliberazione di Giunta regionale n. 2049/2003, e approvate con determina del Direttore generale n. 14272 del 31.10.2003.

In ogni caso, la progettazione deve essere elaborata in modo da permettere agli allievi di raggiungere, alla fine di ciascun anno scolastico, un livello di apprendimento che consenta la promozione alla classe successiva e, contemporaneamente, il rilascio della certificazione delle competenze (modello B dell'Accordo 28/10/04), quale credito formativo spendibile per ottenere, di norma in tre anni, la qualifica professionale di riferimento.

Il terzo anno dei percorsi integrati, che si realizzano negli istituti professionali, si inserisce in un quadro ordinamentale che già prevede per l'area di indirizzo un monte ore significativo rispetto a quello previsto per l'intero curriculum.

E' da riservare, quindi, una particolare attenzione, nella progettazione, ad una riorganizzazione complessiva del curriculum stesso in modo da assicurare il perseguimento delle competenze di base e di quelle professionali previste dal sistema delle qualifiche regionali e degli indirizzi scolastici.

La parte generale nel terzo anno diminuisce quantitativamente, ma si diffonde qualitativamente nelle competenze professionali, proprio per ottenere una formazione professionale arricchita ed ampliata, di "pari dignità", in modo da valorizzare adeguatamente la cultura tecnico – professionale e potenziare l'intelligenza operativa.

Il progetto formativo relativo all'anno di svolgimento indica pertanto gli obiettivi specifici di apprendimento, articolati per macro aree e definiti in termini di competenze. Assume come riferimento unitario per tutte le discipline e le attività del curriculum gli obiettivi formativi in uscita dal biennio (o dal triennio, qualora ne ricorra il caso), elaborati sulla base delle precedenti indicazioni. Ciò è necessario per realizzare un insegnamento che permetta ai due sistemi di adottare comuni standard di riferimento e sia finalizzato a realizzare un apprendimento espresso da competenze valutabili e certificabili.

Per rendere più agevole la progettazione, preferibilmente articolata in sequenza logico-temporale, se ne indicano alcuni connotati essenziali:

- esplicitazione dei livelli formativi di partenza (competenze in ingresso) sulla base dei quali sarà possibile, all'inizio dell'anno scolastico, verificare gli eventuali scostamenti delle reali situazioni degli allievi ed adottare opportuni interventi di raccordo; a tal fine, per gli alunni in uscita dalla terza media, sarà opportuno che i consigli di classe allargati realizzino, nel mese di settembre, un'azione di raccordo con le scuole di provenienza e la messa a punto della progettazione;
- articolazione del percorso annuale in *moduli formativi* (caratterizzati da compiutezza e coerenza interna);
- indicazione dei risultati attesi a conclusione di ciascun modulo formativo, intesi come competenze da verificare e da dichiarare;
- indicazione dei tempi da dedicare all'attuazione di ciascuno modulo, tenendo conto sia delle attività previste, sia di eventuali necessità di recupero;
- metodologie e tecniche didattiche che si intendono adottare per raggiungere i risultati attesi, con l'esplicitazione delle modalità e dei tempi di impegno dei docenti della scuola e della formazione professionale;
- tipologia di verifiche intermedie e finali;
- criteri condivisi ed unitari di valutazione in itinere e finale.

Alcuni dei connotati suddetti si ritengono particolarmente significativi al fine di ben determinare la comune

finalità dell'integrazione, rappresentata dal miglioramento della situazione esistente. E' pertanto utile che l'istituzione scolastica e l'organismo di formazione professionale (nell'ambito dei citati organismi dell'integrazione) condividano una attenta riflessione volta ad individuare che cosa e come ci si impegna a migliorare nel contesto di riferimento mediante l'offerta del percorso integrato. A puro titolo esemplificativo, si presentano alcune ipotesi: si intende diminuire l'insuccesso (bocciature e debiti formativi) di qualche punto percentuale rispetto al trend degli ultimi anni? Si vuole aumentare il livello di partecipazione (motivazione) alle attività didattiche (assenze, non rispetto degli orari di entrata/uscita, ecc)? Ci si prefigge di migliorare il rapporto fra ciò che si apprende e ciò che si insegna, rilevato come non soddisfacente negli ultimi anni? Si ritiene di prestare attenzione sia alle esigenze di recupero/riallineamento sia a quelle di eccellenza?

L'elaborazione del progetto deve essere di immediata e facile leggibilità per tutti, in particolare per gli allievi e per le loro famiglie. La chiarezza e la trasparenza devono riguardare soprattutto la descrizione degli obiettivi formativi del percorso integrato, costituiti, per tutte le discipline e per l'intero curriculum formativo di ciascun anno, dall'apprendimento degli allievi espresso in competenze (*conoscenze/abilità*) da acquisire. Nell'ambito delle singole competenze i due elementi che le connotano, le conoscenze e le abilità, rendono osservabile e valutabile cosa/come ogni allievo ha appreso.

Tale impostazione tende a favorire un processo di apprendimento che utilizza nuove conoscenze ed esperienze per produrre una nuova e più ricca iniziativa personale. In questa prospettiva di lavoro, l'apprendere una nuova conoscenza non è mai fine a se stesso, ma diventa opportunità per sviluppare le capacità individuali.

Gli obiettivi formativi si ritengono raggiunti se sono acquisite le competenze di esito indicate nel progetto esecutivo.

B) Progettazione didattica

La scelta organizzativa e gestionale della progettazione attraverso l'articolazione in moduli formativi consente di identificare mete formative intermedie in grado di fornire il senso del percorso che si sta compiendo e di rendere lo stesso più flessibile e governabile in relazione alle esigenze di adattamento che si rendessero necessarie in corso d'opera.

La progettazione didattica di ogni singola annualità individua gli obiettivi di apprendimento che l'insegnamento si prefigge di conseguire come fase di un percorso che deve condurre al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti in esito all'intero percorso.

I moduli formativi sono tendenzialmente interdisciplinari, salvo il caso in cui una specifica competenza disciplinare si ritiene acquisibile solo mantenendosi all'interno di quella stessa disciplina. Anche all'interno del modulo formativo interdisciplinare è possibile prevedere espansioni, generalizzazioni, teorizzazioni di singole discipline.

In ogni caso, le competenze che connotano gli obiettivi formativi di un modulo formativo saranno declinate sui processi che consentono di apprendere; per realizzare un apprendimento reale, ogni allievo deve attivare specifici processi (le sue capacità di apprendere): pertanto, per descrivere in fase progettuale un apprendimento, occorre identificare le attività che, alla fine dell'insegnamento, permettono di osservare se e a che livello, lo studente sa utilizzare/esprimere tali processi.

Ad ogni conoscenza saranno correlate le abilità che ciascun allievo dovrà dimostrare di aver acquisito per poter dichiarare che ha appreso (in sintonia con la procedura utilizzata dalla Regione nella declaratoria delle qualifiche per unità di competenza). In questo modo, pur assumendo gli stessi standard formativi per tutti gli allievi di una classe, si permetterà a ciascuno di evidenziare un apprendimento differenziato in relazione a personali livelli di impiego dei processi di apprendimento.

La conoscenza è messa in campo come la risorsa che l'insegnamento utilizza per sviluppare (arricchire) la capacità dell'allievo di produrre iniziativa propria, a livello intellettuale, psicologico, manuale, corporeo ecc. L'incremento di tale capacità, espressa da specifici livelli di abilità, rende visibile, in sede di progettazione, e valutabile, in sede di realizzazione, il risultato atteso ed effettivamente prodotto da ogni allievo come risposta alla sollecitazione didattica ricevuta. Questo avviene sempre, qualunque sia l'area disciplinare nella quale si opera, per cui tutte le discipline e le attività del curriculum concorrono a rendere ogni allievo protagonista dell'apprendimento realizzato. Ciò conferisce unitarietà a tutto l'insegnamento rivolto allo stesso gruppo allievi impegnati sul medesimo percorso formativo, dal momento che tutti i docenti, della scuola e della

formazione professionale, assumono come riferimento i processi di apprendimento degli allievi e su questi costruiscono la progettazione didattica ed il sistema di valutazione.

Tale strategia permette inoltre di individuare lungo il cammino formativo gli eventuali punti deboli nella preparazione di un allievo, ovvero le capacità che ha difficoltà ad attivare, e di organizzare specifici interventi volti ad irrobustire tali specifiche capacità, dimostratesi carenti.

-C) Valutazione degli apprendimenti

Il sistema di valutazione dovrà essere condiviso dagli operatori dei due sistemi.

Esso si fonda sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, espressi dalle competenze attese, per ciascuna delle macro aree.

La valutazione dovrà contemperare l'esigenza di rispettare quanto previsto, in termini di procedure e formulazione dei risultati, dalla normativa sugli scrutini intermedi e finali, per la messa in trasparenza delle competenze raggiunte, che costituisce la condizione per la successiva attribuzione di crediti. Dovrà essere pertanto prevista, per ciascun modulo formativo in cui si articola la progettazione nelle diverse macroaree, una valutazione congiunta degli apprendimenti espressi in termini di competenze. Tale valutazione congiunta, le cui modalità andranno indicate nel progetto esecutivo, sarà espressa collegialmente dall'insieme dei docenti della scuola e della formazione professionale impegnati nell'attuazione del curriculum integrato e riguarderà una descrizione sintetica dell'apprendimento realizzato ed il livello raggiunto da ciascun allievo, espresso dalle competenze effettivamente acquisite rispetto a quelle in esito all'anno di riferimento.

La valutazione congiuntamente espressa costituirà la base sulla quale fondare la determinazione della pagella e la identificazione dei crediti accumulati. Le modalità, i criteri e gli eventuali modelli con cui identificare comuni e condivisi livelli di apprendimento ed attribuire a ciascuno di essi un valore in crediti possono essere elaborati dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi di formazione professionale e proposte per la loro sperimentazione ai team provinciali di supporto al fine di individuare caratteristiche comuni ed omogenee a livello provinciale.

La Regione, con il supporto del Comitato scientifico regionale ed in collaborazione con i Team provinciali, svolgerà azione di sostegno e di raccordo tra tutte le proposte provinciali, ivi compreso il monitoraggio del relativo svolgimento, al fine di pervenire alla individuazione di un impianto coordinato di valorizzazione e riconoscimento dei crediti.

Tale impianto coordinato è volto a rendere possibile la confrontabilità dei livelli di apprendimento e la omogeneità dei valori attribuiti ai crediti, in modo da favorire i passaggi tra indirizzi e sistemi, nonché i rientri in formazione, evitando ritardi ed intoppi. La individuazione di procedimenti comuni e condivisi per la identificazione di comuni livelli di apprendimento e dei relativi crediti, connessa alla valutazione congiunta degli allievi, costituisce un contributo decisivo per conferire valore e trasparenza alla certificazione delle competenze, prevista dall'Accordo del 28/10/2004. Per questo motivo la Regione, oltre a svolgere l'azione di raccordo e di coordinamento sopra individuate, si riserva di proporre alla Conferenza Unificata regionale iniziative volte a sperimentare, nell'ambito dell'integrazione tra istruzione e formazione professionale, un sistema condiviso di identificazione di livelli di apprendimento e di relativa attribuzione di crediti formativi.

D) Certificazione

La certificazione delle competenze per la evidenza dei crediti maturati e la loro successiva contabilizzazione per proseguire il percorso formativo, avviene secondo quanto previsto dall'Accordo del 28/10/2004:

- nel caso di percorso biennale o di uscita precoce per l'accesso ad altro percorso formativo, la descrizione delle unità di competenza riferite all'apprendimento raggiunto deve essere effettuato secondo il modello B di cui all'Accordo citato;
- nel caso di percorso triennale negli IPS, quando la corrispondenza del curriculum scolastico con la qualifica del Sistema regionale delle qualifiche lo consenta, le competenze di esito acquisite sono descritte e certificate secondo l'attestato di qualifica del modello A dell'Accordo, a valenza nazionale, oltre al diploma rilasciato dall'Istruzione.

La evidenza dei crediti maturati trova il momento della loro contabilizzazione per lo sconto sul percorso successivo, all'atto della richiesta di accesso ad altro percorso e con procedure analoghe nello spirito –

rifacendosi entrambe all'Accordo – ma diverse nelle modalità e nei modelli, a seconda che il passaggio avvenga dall'istruzione alla formazione (modello C dell'Accordo) o dalla formazione all'istruzione (secondo quanto previsto dai modelli approvati con il decreto di cui all'art. 6 del D.P.R. 257/2000).

Attraverso la corretta applicazione delle modalità previste nell'Accordo, la scuola e la formazione professionale saranno in grado, reciprocamente, di evidenziare (attestare) le conquiste (i crediti) comunque raggiunti dagli allievi; fissare soglie di accettabilità e di eccellenza sia per la progressione da un anno all'altro, sia per il passaggio tra ordini, indirizzi e sistemi; rendere esplicito il concorso concreto di ogni disciplina ed attività all'apprendimento ed alla formazione delle competenze di ciascun allievo.

La evidenza dei crediti consente a ciascun allievo di accumulare un patrimonio formativo che, indipendentemente dalla sua consistenza, è riconosciuto da entrambi i sistemi ed è utilizzabile per realizzare un personale cammino formativo. Alle istituzioni formative permette di valorizzare sempre, in ingresso, i crediti di cui è in possesso un allievo.

In ogni momento in cui si svolga il confronto fra gli obiettivi raggiunti e dichiarati e quelli attesi come standard minimo (scrutini intermedi e finali, passaggi tra indirizzi o sistemi) si evidenzieranno le eventuali necessità di recupero, in merito alle quali si potranno attivare interventi individualizzati, all'interno dello stesso percorso, mantenendo gli stessi obiettivi di esito, ma prevedendo modalità didattiche flessibili e diversificate che rispondano ai bisogni degli allievi (punto 10 dell'Accordo).

I riferimenti di carattere organizzativo e metodologico relativi al rilascio delle certificazioni di competenza del sistema regionale, saranno oggetto di specifico accordo bilaterale con l'Ufficio scolastico regionale.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Con riferimento a quanto in premessa, risulta evidente l'esigenza di svolgere azioni di monitoraggio e valutazione dei percorsi integrati, necessarie a diversi livelli e per differenti finalità.

A livello regionale, l'impostazione e la supervisione delle attività di monitoraggio e valutazione rientrano fra i compiti attribuiti al Comitato scientifico regionale, sono finalizzate a rilevare principalmente gli aspetti sistemici dell'integrazione fra istruzione e formazione professionale in relazione alle competenze istituzionali della Regione ed agli Accordi dalla stessa approvati in sede nazionale e locale, sono svolte in collaborazione con i Team di supporto provinciali. I dati del monitoraggio regionale inoltre contribuiscono allo svolgimento del monitoraggio nazionale dei risultati dei percorsi di istruzione e formazione, affidato a ISFOL dai Ministeri dell'Istruzione e del Lavoro. Rinviando all'art. 9 dell'Accordo siglato il 19 febbraio 2004 fra Regione Emilia-Romagna ed Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna per la conoscenza dei principali ambiti del monitoraggio, si sottolinea che particolare attenzione verrà posta al tema del successo formativo degli studenti che frequentano i percorsi integrati, attraverso la successiva proposizione di modalità per raccogliere i dati relativi agli eventuali abbandoni della formazione, nonché ai tassi di raggiungimento delle finalità dei percorsi integrati.

A livello provinciale, possono ovviamente essere attuati tutti gli interventi che le Province ritengano necessari, con la sola attenzione a corrispondere anche alle esigenze dell'azione di monitoraggio regionale e nazionale.

A livello di singolo progetto, in coerenza con tutto l'impianto precedentemente esposto, si ritiene particolarmente utile che il Gruppo di pilotaggio analizzi periodicamente l'andamento del progetto per rilevarne aspetti positivi e criticità, eventualmente riportandone gli esiti al Team di supporto provinciale, e che il Gruppo di progetto svolga le proprie attività con approccio di miglioramento continuo, prevedendo anche modalità e materiali per tenere costantemente monitorato lo svolgimento delle attività e l'apprendimento degli studenti.

APPENDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il complessivo quadro di riferimento normativo consente di ricavare significativi elementi di indirizzo generale della progettazione didattica. Si citano di seguito i più importanti, evidenziando in particolare le

parti dalle quali si possono ricavare specifiche indicazioni su come orientare la progettazione di dettaglio dei percorsi integrati.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)

- (Art. 117) *La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.*

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: norme generali sull'istruzione

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Legge n. 62/2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione)

- (Art. 1, cc. 1 e 2) *Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6.*

Legge n. 53/2003 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

- (Art. 2. c. 1, lett. a) *è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;*
- (Art. 2. c. 1, lett. g) *il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale;*
- (Art. 2. c. 1, lett. i) *è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative;*
- (Art. 4, c. 1) *al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicura ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare un apposito decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e*

criteri:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

Legge n. 30/2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro)

- *(Art. 2, c. 1, lett. b e c) Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a stabilire la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda; c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa;*

Decreto Ministeriale 24/4/1992 "Programmi e orari di insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato"

..considerata l'esigenza di non definire rigidamente i programmi e gli orari di insegnamento relativi ai singoli indirizzi dei corsi di qualifica al fine di garantire la continua adeguatezza in funzione del costante raccordo con il mondo produttivo e con il sistema regionale di formazione professionale.

Prevede l'area comune e di indirizzo degli istituti professionali (36 ore settimanali) e l'area di approfondimento (4 ore settimanali) affidata alla programmazione autonoma di ciascun istituto. Ferma restando la frequenza obbligatoria per tutti gli allievi, i gruppi classe potranno essere scissi, individuando come momento aggregante per gli allievi le specifiche mete formative. Tali ore possono essere svolte in forma curricolare oppure essere raggruppate in uno o più moduli, opportunamente collocati nella programmazione scolastica annuale (Decreto Ministeriale 7/8/1992. Orari e programmi di insegnamento dell'area di indirizzo dei corsi di qualifica degli Istituti Professionali di Stato (10 indirizzi)

I curricoli di ciascun corso di qualifica sono definiti in base alle indicazioni dei D.M. 24/4/92 e 7/8/92 e sono articolati in:

- *area degli insegnamenti comuni*
- *area degli insegnamenti di indirizzo*
- *area di approfondimento*

Le discipline dell'area comune rendono l'istituto professionale omogeneo con gli altri ordini di scuola secondaria superiore armonizzando così le due esigenze: quella dello sviluppo di una formazione immediatamente spendibile nel mercato del lavoro e quella di fornire una preparazione di base in vista del proseguimento degli studi in qualunque ordine di scuola.

Le discipline dell'area di indirizzo forniscono i contenuti specifici dell'indirizzo prescelto, raccordandosi con i contenuti e gli obiettivi delle altre discipline del curriculum onde concorrere alla costruzione di una solida ed organica cultura professionale. Adottano perciò scelte e percorsi metodologici rispondenti a tali finalità e sono supportate da attività pratiche costituenti la base dell'esperienza professionale.

L'area di approfondimento, presente solo nei corsi di qualifica, è affidata alla programmazione del consiglio di classe in vista del conseguimento di specifici obiettivi.

In genere, nel biennio, la sua finalità è quella di verificare le condizioni culturali di ingresso degli allievi, curarne l'omogeneizzazione attraverso opportune strategie di intervento; migliorare la scolarizzazione e la

socializzazione degli allievi, sviluppare una dimensione culturale tecnico-operativa legata alle caratteristiche socio-economiche del territorio.

*Nel **terzo anno** l'area sarà essenzialmente destinata allo sviluppo di moduli di approfondimento di specifiche competenze professionali.*

Il triennio di qualifica si compone di un biennio ed un monoennio.

Nel biennio l'area degli insegnamenti comuni prevede 22 ore settimanali; quella degli insegnamenti di indirizzo, differenziata a secondo della specializzazione, prevede 14 ore settimanali, e quella di approfondimento prevede 4 ore settimanali, per un totale di 40 ore settimanali.

Dopo il biennio gli alunni si possono iscrivere:

- *direttamente ad un terzo anno dell'istruzione professionale per il conseguimento del diploma di qualifica;*
- *ai corsi triennali affini di un altro ordine di studi;*
- *al terzo anno di qualsiasi scuola secondaria di secondo grado, previo sostenimento di esami integrativi.*

Nel monoennio (terzo anno) diminuiscono le ore relative all'insegnamento delle discipline dell'area comune (da 12 a 15 ore settimanali secondo l'indirizzo); aumentano le ore relative all'insegnamento delle discipline di indirizzo (da 21 a 24 ore secondo l'indirizzo), mentre l'area di approfondimento è sempre di 4 ore settimanali per un totale di 40 ore settimanali.

Al termine del monoennio gli alunni sostengono l'esame per il conseguimento del diploma di qualifica: esso si articola in due fasi.

*1. **ammissione all'esame** tramite la valutazione:*

- *di prove strutturate finali (disciplinari o interdisciplinari)*
- *del curriculum dell'alunno*
- *dell'apprendimento (cognitivo, affettivo, psicomotorio) rispetto agli obiettivi fissati dal Consiglio di Classe*
- *di esperienze di stages aziendali.*

*1. **esame di qualifica** che consta di due prove integrate pluridisciplinari:*

- *area linguistico – espressiva: prova di accertamento delle abilità linguistico espressive e delle capacità di comprensione e valutazione;*
- *area tecnico – scientifica: prova di accertamento delle competenze ed abilità professionali; è richiesta la soluzione di un caso pratico. In essa potranno essere comprese sia discipline dell'area comune che dell'area di indirizzo;*
- *di un eventuale colloquio, a richiesta del candidato o della Commissione.*

La Commissione di esami è composta dal Preside, che la presiede, da tutti i docenti della classe e da un esperto appartenente al mondo aziendale e designato dal Capo di Istituto su segnalazione degli organismi imprenditoriali.

*Il **Diploma di qualifica** consente:*

- *accesso diretto al lavoro*
- *frequenza di corsi regionali di formazione professionale*
- *prosecuzione degli studi nel biennio postqualifica degli istituti professionali*
- *prosecuzione degli studi in istituti di ordine diverso (passaggio al quarto anno di scuole secondarie di altro tipo previo sostenimento di esami integrativi)*

Decreto legislativo n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

- (Art. 138, c. 1, lett. a) *Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:*

a) *la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; Ý... "*

- (Art. 139, c. 2) *I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:*

a) *educazione degli adulti;*

b) *interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;*

c) *azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;*

d) *azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;*

e) *interventi perequativi;*

f) *interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.*

DPR 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche)

- (Art. 1, c. 1) *Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli Enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli Enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.*
- (Art. 3, cc. 3 e 4) *Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti .. tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Ý. " Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.*
- (Art. 8, c. 5) *Il curriculum della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.*
- (Art. 9, c. 1) *Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli Enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.*

D. M. n. 234/2000 (Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275)

- (Art. 1, cc. 1 e 2) *A decorrere dal 1° settembre 2000, Ý " gli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000, sia per quanto riguarda i programmi di insegnamento che l'orario di funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, costituiscono, in prima applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i curricoli delle istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

Ai curricoli come definiti nel comma 1 si applicano tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dal piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.

- (Art. 2, cc. 1 e 2) *Nell'ambito dei curricoli di cui all'articolo 1 ciascuna istituzione scolastica, può*

riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli alunni, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie multimediali

Al termine dell'anno scolastico ogni istituzione scolastica valuta gli effetti degli interventi di cui al comma 1, che devono tendere al miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento al fine di far conseguire a ciascun alunno livelli di preparazione adeguati al raggiungimento dei gradi più elevati dell'istruzione ed all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

- *(Art. 3, cc. 1, 2 e 5) La quota oraria nazionale obbligatoria dei curricula di cui all'articolo 1 è pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni Ý. La quota oraria obbligatoria dei predetti curricula riservata alle singole istituzioni scolastiche è costituita dal restante 15% del monte ore annuale; Ý. L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.*

DPR 257/2000 (Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età)

- *(Art. 6, c. 1) Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. esse sono valutate da apposite commissioni costituite, all'inizio di ciascuna anno scolastico, e salva la possibilità di variarne la composizione in relazione alle valutazioni da effettuare, presso le singole istituzioni scolastiche interessate, o reti delle medesime istituzioni. Le commissioni sono composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale a norma dell'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'amministrazione provinciale.*

(Art. 6, c. 2) Le commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze acquisite ed individuano l'anno di corso nel quale essi possono proficuamente inserirsi Ý.

(Art. 6, c. 4) Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del passaggio dagli anni di corso del sistema dell'istruzione a quelli della formazione professionale e dell'apprendistato le istituzioni scolastiche e le agenzie di formazione professionale possono determinare con apposite intese, i criteri e le modalità per la valorizzazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema Ý.

- *(Art. 7, c. 1) Ý. Tali percorsi (integrati) Ý. devono essere progettati in modo da potenziare le capacità di scelta degli alunni e di consentire i passaggi tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale.*

L.R. n. 12/2003 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra di loro)

- *(Art. 26, c. 1) Nel quadro del sistema formativo, la fine di realizzare un positivo intreccio tra apprendimento teorico e applicazione concreta, tra sapere, saper fare, saper essere e sapersi relazionare, di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, nonché di consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo Ý la Regione e gli Enti locali promuovono l'integrazione tra l'istruzione e la formazione professionale attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti.*
- *(Art. 26, c. 2) Tale integrazione rappresenta la base per il reciproco riconoscimento dei crediti e per le reali possibilità di passaggio da un sistema all'altro al fine di favorire il completamento e*

l'arricchimento dei percorsi formativi per tutti.

- (Art. 26, c. 4) *Gli interventi integrati nel primo biennio della scuola secondaria superiore hanno lo scopo di rafforzare la capacità di orientamento e di scelta degli studenti, di presentare loro le tematiche del lavoro e delle professionali, di arricchire le competenze di base dei diversi indirizzi e piani di studio; nel successivo triennio hanno lo scopo di arricchire e specializzare i piani di studio, di consentire percorsi differenziati e personalizzati e di realizzare il collegamento tra offerta formativa e caratteristiche Ý. ¨ del territorio.*
- (Art. 27, c. 2) *Gli accordi (tra istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati) prevedono la realizzazione di un progetto formativo flessibile, anche personalizzato, caratterizzato da modalità didattiche innovative Ý. ¨ Il progetto formativo del biennio prevede altresì iniziative di recupero e di reinserimento, per l'adempimento dell'obbligo formativo, dei giovani che, per qualunque motivo, non portano a termine il percorso frequentato.*
- (Art. 27, c. 3) *Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità, i tempi ed i responsabili delle attività, le modalità di valutazione degli esiti, nonché del rilascio delle certificazioni, le risorse umane e finanziarie occorrenti.*
- (Art. 27, c. 4) *Ý. ¨ gli accordi di cui al comma 1 recepiscono, enucleandone le parti fondamentali, il progetto didattico, definito d'intesa tra i docenti dell'istruzione e della formazione professionale; tale progetto individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, nell'istruzione e nella formazione professionale.*
- (Art. 27, c. 5) *Al fine di rendere effettiva la possibilità di scelta al termine del primo e del secondo anno, i curricoli devono in ogni caso essere coerenti con l'indirizzo proprio della istituzione scolastica di riferimento e devono altresì contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività inerenti sia la formazione culturale generale, sia le aree professionali interessate.*

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2049 del 20.10.2003 (Approvazione modalità di selezione dei soggetti attuatori dell'offerta formativa rivolta ai ragazzi in obbligo formativo a partire dall'anno 2004/2005)

- (Punto 2) *In fase di applicazione della legge regionale n. 12/2003, i percorsi integrati nell'istruzione possono essere attivati a favore degli iscritti agli istituti tecnici, agli istituti d'arte ed agli istituti professionali, con priorità per questi ultimi;*
- (Allegato A, lett. A) *Ý. ¨ il requisito aggiuntivo richiesto agli organismi di formazione professionale è costituito dalla presentazione di un documento di intenti, sottoscritto anche dalla istituzione scolastica coinvolta, previo espletamento delle procedure proprie alla scuola per la validazione della partecipazione e per l'inserimento dell'offerta integrata nella programmazione della scuola stessa.*

Il documento deve Ý. ¨ indicare i criteri generali relativi a:

- *modalità di progettazione didattica per moduli e UFC;*
- *modalità di valutazione e certificazione degli esiti.*

Schema di accordo quadro per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. (Accordo sottoscritto il 19 giugno 2003 da MIUR, MLPS, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane).

- (Art. 1) (I firmatari dell'Accordo) *convengono che per corrispondere alle esigenze (dei ragazzi, delle ragazze e delle loro famiglie) occorra:*
 - *individuare modelli di innovazione didattica, metodologica e organizzativa che coinvolgano l'istruzione e la formazione professionale, rispettando e valorizzando il ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e quello delle strutture formative accreditate;*
 - *realizzare forme di interazione e/o di integrazione far i soggetti operanti nei citati sistemi;*

- *promuovere le capacità progettuali dei docenti della scuola e della formazione professionale, per motivare l'apprendimento dello studente attraverso il sapere ed il saper fare.*
- *(Art. 3) stabiliscono Ý..“ che tali percorsi devono essere rispondenti alle seguenti caratteristiche comuni:*
 - *avere durata almeno triennale;*
 - *contenere, con equivalente valenza formativa discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate;*
 - *consentire il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondere almeno al secondo livello europeo.*

Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, MIUR e MLPS (8 ottobre 2003)

- *(Art. 2, c. 4, let. a) Il percorso è progettato congiuntamente, tenuto conto della pari dignità delle diverse offerte e dei soggetti formativi dei due sistemi; l'azione formativa si caratterizza per la complementarietà nell'organizzazione dell'offerta e nelle modalità di svolgimento della didattica. Le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati condividono metodologie e strumenti di valutazione e sono, in particolare, corresponsabili della verifica degli apprendimenti e della formalizzazione dei crediti per i passaggi fra un sistema all'altro, nella prospettiva della prosecuzione del percorso formativo sia nell'istruzione, sia nella formazione professionale*
- *(Art. 2, c. 4, let. b) (Il progetto del percorso formativo deve essere elaborato in modo che) al termine del biennio gli studenti possano scegliere se continuare il proprio percorso formativo nell'istruzione, conseguendo crediti spendibili nel sistema della formazione professionale Ý..“ (oppure passare) nella formazione professionale per conseguire un attestato di qualifica regionale, riconosciuto a livello nazionale, oltre a crediti spendibili per l'eventuale rientro a scuola Ý..“*
- *(Art. 2, c. 4, let. c) La progettazione modulare si propone come la scelta metodologica più idonea ad assicurare la certificazione di specifiche competenze, necessaria per procedere al riconoscimento dei crediti, con conseguente eventuale passaggio tra i sistemi Ý..“*
- *(Art. 2, c. 4, let. e) L'azione formativa deve essere finalizzata a favorire la crescita personale Ý..“*
- *(Art. 2, c. 4, let. f) In tutto il percorso è necessario assicurare un costante monitoraggio agli allievi, sia per quanto riguarda il sostegno all'apprendimento, sia per l'azione orientativa/riorientativa, sia per la predisposizione del libretto formativo personale.*
- *(Art. 3, c. 1) Le istituzioni scolastiche, d'intesa con gli organismi di formazione professionale accreditati, progettano i percorsi integrati avvalendosi della flessibilità didattica ed organizzativa di cui al DPR 275/1999 ed al DM 234/2000 Ý..“*
- *(Art. 3, c. 2) Le convenzioni (tra istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale) recepiscono il progetto didattico, definito d'intesa tra i docenti dell'istruzione e della formazione professionale; tale progetto individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, sia nell'istruzione sia nella formazione professionale.*
- *(Art. 4, c. 1) Ý..“ la Regione Emilia-Romagna garantisce il progressivo adeguamento dei percorsi (di biennio integrato) agli standard formativi minimi (definiti) ai sensi dell'art 4 dell'Accordo quadro.*
- *(Art. 4, c. 2) La convenzione fra l'istituzione scolastica e l'organismo di formazione professionale relativa ai percorsi integrati stabilisce la preventiva definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini del passaggio tra i sistemi.*

Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e l'Ufficio Scolastico Regionale (19 febbraio 2004)

- *(Art. 1, c. 1, punti 2 e 3) Il presente accordo intende disciplinare le modalità operative per la realizzazione dei percorsi sperimentali integrati di istruzione e formazione professionale rivolto agli allievi che abbiano concluso il primo ciclo di studi, al fine di:*
 - *2. Innalzare e consolidare il livello delle competenze di base di tutti gli studenti, compresi*

quelli che intendono proseguire il percorso di studi nel sistema di istruzione;

- *3. sostenere i processi di scelta degli allievi sia al momento dell'ingresso nei percorsi formativi, sia in itinere, sia al momento dell'uscita.*
- *(Art. 1, c. 2) Tali percorsi, anche nell'ottica di un'efficace azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e formativa e degli abbandoni, sono caratterizzati da:*
 - *coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione professionale, mediante opportune forme di integrazione, nel rispetto e nella valorizzazione dei rispettivi ruoli;*
 - *pari valenza formativa fra discipline e attività attinenti la formazione generale e culturale e le aree professionalizzanti;*
 - *integrazione tra il sapere e il saper fare per rafforzare la motivazione all'apprendimento degli allievi.*
- *(Art. 2) Durata. L'offerta formativa di cui al presente accordo, programmata dalla Regione Emilia-Romagna secondo le modalità previste a tal fine dalla l.r. 12/2003, ha inizio dall'anno scolastico 2003/2004 e prosegue fino all'entrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge 53/2003, garantendo, comunque, il compimento delle attività triennali iniziate.*
- *(Art. 4, c. 2) Ove i percorsi integrati riguardino gli iscritti agli istituti tecnici, il progetto formativo deve garantire la possibilità di proseguire gli studi nell'indirizzo prescelto e deve specificare le modalità per portare gli studenti, che ne facciano richiesta, al conseguimento della qualifica professionale, attraverso il passaggio all'istruzione professionale o alla formazione professionale regionale con il riconoscimento dei crediti acquisiti e certificati.*
- *(Art. 8, c. 1) Valutazione. Al fine di verificare la complessiva efficacia del percorso integrato, dovranno essere svolti momenti di valutazione congiunta degli studenti. Negli scrutini trimestrali/quadrimestrali e finali, di competenza dei Consigli di classe, si terrà conto, oltre che dei livelli di apprendimento, anche del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi; alla pagella sarà pertanto allegata una scheda con l'indicazione dei risultati conseguiti nelle attività integrate, espressi congiuntamente dai docenti della classe e dai formatori che hanno gestito il percorso integrato.*

"Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n°281, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi", sancito con atto n°790/CU nella seduta del 28 ottobre 2004 dalla Conferenza Unificata

APPENDICE

Documento tecnico degli standard formativi, di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro in Conferenza Unificata del 19 giugno 2003.

STANDARD FORMATIVI MINIMI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI BASE

In attuazione di quanto previsto al punto 4 dell'Accordo quadro del 19 giugno 2003 per la realizzazione dall'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003 n. 53, vengono di seguito definiti gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base inerenti i percorsi triennali sperimentali per il conseguimento della qualifica professionale. Essi rappresentano il riferimento comune per consentire la spendibilità nazionale degli esiti formativi certificati, intermedi e finali; possono

essere declinati e articolati a livello regionale; sono oggetto di verifica nell'ambito dell'azione di monitoraggio e valutazione della sperimentazione.

I piani di studio dei percorsi triennali sono personalizzati in modo da consolidare ed innalzare il livello delle competenze di base e sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi.

Gli standard di cui sopra sono così articolati:

1. area dei linguaggi;
2. area scientifica;
3. area tecnologica;
4. area storico-socio-economica.

Gli standard si riferiscono ad un'accezione di competenze di base più ampia di quella tradizionalmente utilizzata nella formazione professionale, in quanto non sono concepiti solo con riferimento all'occupabilità delle persone, ma anche al fine di garantire i pieni diritti di cittadinanza a partire dal possesso di un quadro culturale di formazione di base.

La divisione tra le aree ha la funzione di accorpare le competenze in esito ai percorsi formativi e non coincide necessariamente con l'articolazione scolastica delle discipline. Gli schemi che seguono esprimono gli obiettivi da raggiungere e non il percorso da compiere, in quanto la modulazione dei percorsi va costruita sui centri di interesse dei giovani, legati allo sviluppo della persona, al contesto di riferimento, allo sviluppo delle competenze professionali.

Le indicazioni contenute nel seguente documento costituiscono una prima elaborazione da validare attraverso la sperimentazione dei percorsi triennali. A tal riguardo gli schemi riportano nella colonna di sinistra l'elencazione degli standard minimi di competenza per ciascuna area, mentre nella colonna di destra riportano una prima declinazione degli stessi, che costituisce l'ipotesi sulla quale le Regioni si impegnano a focalizzare la sperimentazione.

Per il suddetto processo di validazione assume particolare importanza l'analisi dei risultati del monitoraggio della sperimentazione a livello regionale e nazionale.

1 - AREA DEI LINGUAGGI

| STANDARD FORMATIVI MINIMI | DECLINAZIONE |
|--|---|
| <p>1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa</p> | <p>1.1 Comprende le idee principali e secondarie di conversazioni, formali ed informali, individuando il punto di vista e le finalità dell'emittente</p> <p>1.2 Riconosce differenti codici comunicativi all'interno del messaggio ascoltato, anche attraverso trasmissioni radio, video, etc.</p> <p>1.3 Svolge presentazioni chiare e logicamente strutturate</p> <p>1.4 Possiede proprietà di linguaggio, anche in senso lessicale e morfosintattico, adeguata a situazioni riferibili a fatti di vita quotidiana e professionale</p> <p>1.5 Affronta situazioni comunicative diverse, impreviste, anche in contesti non noti, scambiando informazioni ed idee, utilizzando adeguate risorse linguistiche ed esprimendo il proprio punto di vista motivato</p> |
| <p>2. Leggere per comprendere ed interpretare</p> | <p>2.1 Comprende ed interpreta testi di varia tipologia, attivando strategie di comprensione diversificate</p> <p>2.2 Identifica le informazioni fattuali e i giudizi</p> <p>2.3 Conosce testi appartenenti alla produzione letteraria italiana e straniera di epoche ed autori diversi</p> |
| <p>3. Produrre testi di differenti formati, tipologie e complessità</p> | <p>3.1 Acquisisce e seleziona le informazioni utili, in funzione dei vari testi scritti da produrre (ad es. annunci, articoli, formulari, etc.)</p> <p>3.2 Produce testi di contenuto generale e tecnico adeguati rispetto alla situazione comunicativa anche dal punto di vista lessicale e morfosintattico</p> |
| <p>4. Utilizzare per i principali scopi comunicativi ed operativi una lingua straniera</p> <p><i>(riferimento livello A2 del framework europeo)</i></p> | <p>4.1 Comprende i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano o professionale</p> <p>4.2 Descrive in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all'ambito personale e professionale</p> <p>4.3 Interagisce in conversazioni brevi e semplici su temi di carattere personale, quotidiano o professionale</p> <p>4.4 Comprende i punti principali e localizza informazioni all'interno di testi di breve estensione riferiti alla vita quotidiana, all'esperienza personale, all'ambito professionale</p> <p>4.5 Scrive brevi testi di uso quotidiano riferiti ad ambiti di immediata rilevanza</p> <p>4.6 Scrive correttamente semplici testi di carattere tecnico nell'ambito professionale studiato</p> |
| <p>5. Utilizzare strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi (ad es. fotografia, cinema, web e in generale ipertesti, teatro, musica ecc)</p> | <p>5.1 Coglie gli strumenti che caratterizzano il linguaggio dell'opera d'arte ed il valore del patrimonio artistico ed ambientale</p> <p>5.2 Riconosce i diversi codici e strumenti comunicativi propri delle comunicazioni non verbali e li utilizza in relazione ai diversi contesti</p> <p>5.3 Coglie gli strumenti che caratterizzano il linguaggio audiovisivo ed interpreta il messaggio attraverso diversi codici, finalità</p> |

| STANDARD FORMATIVI MINIMI | DECLINAZIONE |
|--|--|
| <p>1. Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per consultare archivi, gestire informazioni, analizzare dati</p> <p><i>(riferimento ECDL Start)</i></p> | <p>1.1 Sa acquisire, leggere, creare, gestire e stampare testi usando le funzionalità di un programma di videoscrittura</p> <p>1.2 Usa le potenzialità offerte da applicazioni specifiche per creare, elaborare e gestire un foglio elettronico, utilizzando le funzioni aritmetiche e logiche, le normali funzionalità di trattamento dei testi, la rappresentazione dei dati in forma grafica</p> <p>1.3 Conosce che cos'è una rete e utilizza in sicurezza internet per raccogliere informazioni, esplorare argomenti specifici, comunicare, collaborare e condividere risorse a distanza</p> |
| <p>2. Utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale esse fanno agire e comunicare, sia il loro ruolo per l'attuazione di una cittadinanza attiva</p> | <p>2.1 È consapevole delle regole della comunicazione telematica e utilizza gli strumenti nel rispetto della propria e altrui privacy</p> <p>2.2 Conosce potenzialità e rischi nell'uso delle tic</p> |

3 - AREA SCIENTIFICA

| STANDARD FORMATIVI MINIMI | DECLINAZIONE |
|--|--|
| <p>1. Comprendere le procedure che consentono di esprimere e risolvere le situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati</p> | <p>1.1 Comprende il significato e le proprietà delle operazioni e utilizza strumenti, tecniche e strategie di calcolo (fino all'impostazione e risoluzione di equazioni di 2° grado)</p> <p>1.2 Analizza oggetti nel piano e nello spazio, calcolando perimetri, aree e volumi di semplici figure geometriche e costruisce modelli utilizzando figure</p> <p>1.3 Individua le strategie matematiche appropriate per la soluzione di problemi inerenti la vita quotidiana e professionale e motiva le risposte prodotte</p> <p>1.4 Analizza dati e li interpreta sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di strumenti statistici (analisi della frequenza, tassi, probabilità) e di rappresentazioni grafiche</p> |
| <p>2. Comprendere la realtà naturale, applicando metodi di osservazione, di indagine e le procedure sperimentali proprie delle diverse scienze. Esplorare e comprendere gli elementi tipici e le risorse</p> | <p>2.1 Analizza fenomeni fisici e risolve problemi individuando le grandezze fisiche, le relative modalità di misura e le relazioni fra di esse</p> <p>2.2 Riconosce i principi fisici alla base del funzionamento di uno strumento o di una innovazione tecnologica</p> |

| | |
|---|--|
| dell'ambiente naturale ed umano inteso come sistema | <p>2.3 Riconosce il ruolo degli elementi di un sistema (fisico, naturale, sociale) e le loro interrelazioni</p> <p>2.4 Analizza qualitativamente e quantitativamente fenomeni fisici e trasformazioni di energia</p> <p>2.5 Analizza fenomeni chimici, comprendendo le caratteristiche degli elementi e la struttura delle soluzioni chimiche legate al contesto della vita quotidiana</p> |
|---|--|

4 - AREA STORICO - SOCIO – ECONOMICA

| STANDARD FORMATIVI MINIMI | DECLINAZIONE |
|---|--|
| 1. Cogliere il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali | <p>1.1 Riconosce le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di eventi storici e di aree geografiche</p> <p>1.2 Identifica gli elementi maggiormente significativi per distinguere e confrontare periodi e aree diversi e li utilizza per cogliere aspetti di continuità e discontinuità, analogie e differenze e interrelazioni</p> <p>1.3 Riconosce le caratteristiche della società contemporanea come il prodotto delle vicende storiche del passato</p> <p>1.4 Individua nel corso della storia mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l'innovazione tecnico-scientifica</p> |
| 2. Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza | <p>2.1 Comprende le caratteristiche fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano come sistema di regole fondate sulla Costituzione repubblicana e si orienta nella struttura dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, riconoscendo le funzioni dei rispettivi organi</p> <p>2.2 Conosce gli organismi di cooperazione internazionale e il ruolo dell'Unione europea</p> <p>2.3 Comprende la dimensione storica dei sistemi di organizzazione sociale, mette a confronto modelli diversi tenendo conto del contesto storico / culturale di riferimento</p> <p>2.4 Riconosce il significato e il valore della diversità all'interno di una società basata su un sistema di regole che tutelano i diritti di tutti</p> |
| 3. Conoscere il funzionamento del sistema economico e orientarsi nel mercato del lavoro | <p>3.1 Riconosce ed applica concretamente in fatti e vicende della vita quotidiana e professionale i fondamentali concetti economici e giuridici</p> <p>3.2 Conosce le principali caratteristiche del mercato del lavoro europeo, nazionale e locale e le regole del suo funzionamento</p> |
| 4. Essere consapevole dei comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la | <p>4.1 Identifica le condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, individuando i</p> |

sicurezza

comportamenti da adottare in situazioni di emergenza

4.2 Comprende la necessità di adottare nella vita quotidiana e professionale comportamenti volti a rispettare l'ambiente

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE PER LA CERTIFICAZIONE FINALE E INTERMEDIA E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città' ed autonomie locali";

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Vista la legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978 n. 845;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'art. 68 concernente l'obbligo di frequenza ad attività formative;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 68 della citata legge n. 144/99;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174/2001 sul sistema della certificazione delle competenze nella formazione professionale;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale e i successivi protocolli d'intesa siglati tra le singole Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il MIUR e il MLPS e tra singole Regioni e Direzioni Scolastiche Regionali;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;

Tenuto conto degli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona per il 2010, contenuti in Conclusioni della Presidenza Consiglio Europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000;

Vista la proposta di decisione relativa al quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), presentata al Parlamento europeo e al Consiglio dalla Commissione delle Comunità europee il 17 dicembre 2003;

Considerata la necessità di definire le condizioni per il riconoscimento, a livello nazionale e comunitario, dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa, previsti dal citato accordo 19 giugno 2003;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

PREMESSO

- che il presente accordo si colloca nell'attuale fase transitoria di attuazione della L. 53/03;
- **che si conviene sui seguenti principi generali:**
 - a. l'affermazione del diritto di ogni persona alla spendibilità delle certificazioni acquisite ed al riconoscimento dei crediti formativi nel sistema educativo di istruzione e formazione a livello nazionale. Tale diritto prevede l'accesso a percorsi di istruzione e formazione della persona che ha le competenze necessarie e sufficienti per poter proficuamente seguire il percorso scelto;
 - b. la salvaguardia dell'unitarietà del sistema educativo di istruzione e formazione, al cui scopo, nel quadro della normativa vigente, si confermano ed individuano dispositivi di certificazione condivisi, che, mettendo in trasparenza le competenze acquisite, permettano il riconoscimento delle stesse in termini di crediti per tutte le persone in sintonia con la realizzazione del quadro unico europeo per la trasparenza dei titoli e delle certificazioni;
 - c. la necessità di definire misure che valorizzino nella più ampia accezione possibile la qualifica ottenuta al termine dei percorsi sperimentali di cui all'accordo 19 giugno 2003, anche valorizzando al massimo la coerenza di indirizzo e facilitando la prosecuzione al IV anno degli istituti secondari superiori;
 - d. la necessità di favorire la prosecuzione degli studi anche attraverso passaggi tra i sistemi formativi, sostenendo gli studenti con interventi integrativi e modalità di recupero dei debiti;
 - e. la necessità di estendere gli effetti del presente accordo anche a coloro che abbiano compiuto 18 anni di età, allo scopo di far conseguire più alti livelli di istruzione al maggior numero di persone;

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE CONCORDANO CHE:

1. al fine di agevolare la comprensione reciproca tra i sistemi formativi, per l'attribuzione di significati condivisi ai concetti che vi ricorrono e la conseguente coerenza dei dispositivi che ne discendono, si conviene di fare riferimento al "Glossario per l'educazione degli adulti", realizzato dall'INVALSI e dall'ISFOL, che ne curano congiuntamente l'aggiornamento in relazione agli sviluppi del quadro normativo comunitario e nazionale, soprattutto in materia di trasparenza delle qualifiche e delle competenze, nonché di riconoscimento dei crediti e della qualità della formazione;
2. per favorire il reciproco passaggio tra istituzioni scolastiche e formative, all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione, anche in attuazione degli accordi territoriali di cui al punto 7 dell'accordo quadro 19 giugno 2003, si ritengono necessarie, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, iniziative di sostegno, anche attraverso apposite attività didattiche che abbiano l'obiettivo di favorire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta;
3. le certificazioni, finali ed intermedie, attestano le competenze acquisite, anche con riferimento al raggiungimento degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base già individuati con l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004;
4. per il riconoscimento – tra i sistemi regionali e tra questi ed il sistema dell'istruzione - della certificazione delle qualifiche professionali rilasciate dalle Regioni a conclusione dei percorsi formativi ed in particolare di quelli di cui al citato Accordo, si utilizza il modello A), parte integrante del presente accordo già sperimentato dalle stesse con riferimento al decreto del Ministero del lavoro 12 marzo 1996 relativo all'"Adozione degli indicatori minimi da riportare negli attestati di qualifica professionale rilasciati dalle Regioni e Province Autonome", ferme restando le eventuali determinazioni delle Regioni in merito alla sua integrazione;
5. agli studenti che interrompono i percorsi di formazione prima del conseguimento della qualifica, compresi coloro che interrompono i percorsi di formazione di cui al citato Accordo, è rilasciata la certificazione intermedia delle competenze comunque acquisite, secondo il modello di riferimento B, che costituisce parte integrante del presente accordo;
6. per favorire, in modo unitario, la spendibilità delle certificazioni intermedie, ai fini del riconoscimento di crediti in ingresso al percorso scelto dalla persona per il passaggio dalla formazione professionale all'istruzione, si fa riferimento a quanto previsto dai modelli approvati con il decreto di cui all'art. 6 del D.P.R. 257/2000;
7. per facilitare e semplificare la prosecuzione al IV anno degli istituti secondari superiori attraverso la valorizzazione della qualifica ottenuta in esito ai percorsi sperimentali triennali anche in coerenza con l'art. 191, comma 6 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, gli Uffici scolastici regionali e gli Assessorati competenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono definire, in via sperimentale e attraverso apposite intese, ambiti di corrispondenza che costituiscono un riferimento per le Commissioni previste dal citato art. 6 del DPR 257/00; tali accordi valgono anche ai fini della realizzazione di quanto indicato al precedente punto 6. I risultati conseguiti dalla sperimentazione saranno considerati ai fini della loro generalizzazione in ambito nazionale previo accordo in Conferenza unificata;
- 8) per il passaggio dai percorsi dell'istruzione ai percorsi della formazione professionale la definizione delle modalità di riconoscimento del credito formativo e della relativa attribuzione di valore, anche in relazione a quanto indicato all'art. 6 del D.M. 30 maggio 2001, n. 174, viene determinata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dandone evidenza secondo elementi, che consentano la tracciabilità del processo, comprendenti quelli minimi specificati nel Modello di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente accordo;
- 9) le persone in età di obbligo formativo o che abbiano compiuto i 18 anni possono accedere ai percorsi di formazione professionale, sulla base degli apprendimenti e delle competenze acquisiti in contesti formali, non formali e informali, previo riconoscimento del credito formativo secondo il

citato Modello C, attraverso procedure trasparenti, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; in tali procedure va previsto, ad un livello definito dalle stesse nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, il coinvolgimento di operatori o rappresentanti dei diversi sistemi interessati:istruzione, formazione, lavoro e l'attribuzione di valore anche ai titoli, alle attestazioni rilasciate dai sistemi di provenienza o alle autodichiarazioni;

10) la valutazione dei crediti va effettuata sulla base di criteri preventivamente adottati secondo le procedure di cui al punto 9), in relazione agli obiettivi formativi del tipo di percorso in cui la persona chiede di essere inserita, con l'indicazione della necessità dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta, da effettuarsi tramite modalità didattico-formative o azioni di accompagnamento tese a far ottenere il successo formativo;

11) la documentazione e le certificazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 concorrono alla composizione del Libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 276/03, sulla base dei relativi criteri generali definiti a livello nazionale con accordo in sede di Conferenza unificata.

Repubblica italiana (logo) Regione/Provincia Autonoma

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE***Berufsbezeichnungszeugnis****Attestation de qualification professionnelle****Vocational Training Certificate***Conseguito in**Erworben in / Obtenu in / achieved in***PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE****EXPERIMENTELLE WEGE IN DEM BEREICH DES SCHULSYSTEMS UND DER
BERUFSBILDUNG****COURS EXPÉRIMENTAL DE ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONELLE****EXPERIMENTAL COURSES OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING****(CONFERENZA STATO REGIONI, CITTA' E AUTONOMIE LOCALI - ACCORDO QUADRO 19
GIUGNO 2003)**

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA / Qualifizierungsbezeichnung /

Dénomination de la qualification / Qualification

LIVELLO DI QUALIFICAZIONE / Qualifizierungsniveau / Niveau de qualification / Qualification level

Europeo: Secondo livello (Decisione del Consiglio 85/368/CEE)

Auf europäischer Ebene: Zweites Niveau (Entscheidung des Rates 85/368/CEE) /

Au niveau européen: second niveau (Décision du Conseil 85/368/CEE)

European level: Second level (Council Decision 85/368/EEC)

CONFERITO AL CANDIDATO / Dem Kandidaten erteilt / Attribué au candidat / Awarded to the candidate

Nato/a _____ il _____

Geboren in / Né à / Born in Am / Le / On

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA / Bildungsanstalt oder Bildungsträger / Organisation ou structure de
formation / Vocational Training Institution/Education Provider

SEDE / Sitz / Lieu / Place _____

Data / Datum / Date / Date _____ Firma / Unterschrift/ Signature/ Signature

N° 000 20

Ai sensi della legge n. 845/78

In Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 845/78 / Conformément aux loi n. 845/78 /

In accordance with Law no. 845/78

* Il presente attestato ha validità nazionale

Dieses Zeugnis ist auf nationaler Ebene gültig / Cette attestation est valable au niveau national /

This certificate is valid at national level

1 – Denominazione del corso / Bezeichnung des Kurses / Dénomination du cours / Name of the course

2 – Settore-Area professionale di riferimento / Sektor-Berufsbereich/ Secteur-Domaine professionnel de référence/
Sector-Vocational area of reference

2.1- Attività economica (codice e denominazione ISTAT – Classificazione ATECO 2002) / Wirtschaftliche Aktivität
(Kode und Istat- Bezeichnung – Klassifizierung ATECO 2002) / Activité économique (Code et Dénomination Istat –
Classification ATECO 2002) / Economic Activity (Istat Code and Title – ATECO classification 2002)

3 – Profilo professionale / Berufsbild / Profil professionnel / Vocational profile

3.1 – Denominazione del profilo / Bezeichnung der Kategorie / Dénomination du profil / Name of the profile

3.2 – Riferimento alla Classificazione ISTAT delle Professioni (codice e denominazione) /Hinweis auf die
Klassifizierung der Berufe von ISTAT (Kode und Bezeichnung) / Référence à la classification ISTAT des métiers
(Code et Dénomination) / Reference to ISTAT classification of professions (Code and Title)

4 – Durata del corso / Dauer des Kurses / Durée du course / Length of the course

anni / Jahre / années / years _____

mesi / Monate / mois / months _____

ore / Stunden / heures / hours _____

5 – Competenze acquisite / Erworbene Kompetenzen / Compétences acquises /

Acquired competencies

5.1- di base / Grundkompetenzen / de base / Basic

- didattica dedicata (in ore) / Gewidmete Didaktik (in Stunden) /

Didactique consacrée (en heures) / teaching time (hours)

5.2- tecnico-professionali e trasversali / Technisch-berufliche und transversale / tecnico-professionnels et transversales / Technical-professional and Transversal

- didattica dedicata (in ore) / Gewidmete Didaktik (in Stunden) /

Didactique consacrée (en heures) / teaching time (hours)

6 – Percorso formativo / Lehrgang/Cours de formation/Vocational Training course

6.1- Contenuti del corso / Inhalte des Kurses /

Contenus du cours /contents of the course

6.2- Tirocinio / Lehre und praktische Ausbildung / Stage / Apprenticeship training

- durata (in ore) / Dauer (*in Stunden*) /

durée (*en heures*) / length (*hours*) _____

- nome dell'organizzazione / Name der Organisation /

Nom de l'organisation / Name of the Organisation _____

- sede di svolgimento / Ort und Sitz der Lehre / Lieu

d'apprentissage / Place of apprenticeship training _____

6.3- Altre esperienze pratiche / Andere praktische Erfahrungen / expériences pratiques additionnelles/

Other practical experience

- durata (in ore) / Dauer (*in Stunden*) /

durée (*en heures*) / length (*hours*) _____

- modalità / Andere Erfahrungsformen / Modalités / Kind of experience

- contesto di attuazione / Kontext / Contexte / Context _____

7 – Tipo di prove di valutazione finale / Typologie der Abschlußprüfungen /

Type d'épreuves d'évaluation finale / Final evaluation tests

- Colloquio / Kolloquium (mündlich) / Entretien / Oral exam
- prove scritte / Schriftliche Prüfungen / épreuves écrites / written test
- prova pratica o simulazione / Praktische Prüfung oder Simulierung /

épreuve pratique ou simulation / Practical test or simulation

- altro / Anderes / Autre / Other

8 – Annotazioni integrative / Ergänzende Bemerkungen / Notes complémentaires / Other comments

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello di attestato di qualifica è adottato, in via sperimentale, a conclusione dei percorsi di

istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003, allo scopo di favorirne la trasparenza dei percorsi e di armonizzare, a livello nazionale, il formato degli attestati, in coerenza con le indicazioni dell'Ue.

Livello di qualificazione.

L'attestato corrisponde, di norma, al secondo livello della classificazione dell'Ue, con riferimento alla Decisione del Consiglio 85/368/CEE relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri.

1 - Denominazione del corso

Inserire il nome del corso anche se identico alla denominazione della qualifica.

2 – Settore/Area professionale di riferimento

Indicare l'attività economica secondo i codici e le denominazioni previste dalla classificazione ATECO-2002 (Classificazione delle Attività Economiche) dell'ISTAT.

3 - Profilo professionale

4 - Durata del corso

Indicare la durata del corso in anni e ore; se necessario, specificare anche la durata in mesi.

5 - Competenze acquisite

Ai fini della certificazione, con il termine "competenze", sono indicati gli esiti formativi.

5.1 - Di base

Riguardano le competenze acquisite in relazione alle aree dei linguaggi, scientifica, tecnologica, storico-socio-economica, previste dal documento tecnico allegato all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2004.

5.2 - Tecnico/professionali e Trasversali (non essendo prevista una didattica dedicata, l'acquisizione delle competenze trasversali andrà descritta unitamente alle competenze tecnico/professionali)

Riguardano:

- a. le competenze acquisite in relazione ai contenuti direttamente connessi alla qualifica.
- b. le competenze acquisite (comunicative, relazionali, di *problem solving*, ecc), che consentono allo studente di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo efficace.

6 - Percorso formativo

6.1 – contenuti: va riportata la struttura del piano di studio seguito dallo studente, con riferimento ai contenuti essenziali

6.2 - tirocini: lo stage è da comprendere all'interno di tale voce

6.3 - altre esperienze pratiche: Definire il tipo di esperienza pratica svolta all'esterno della struttura formativa (es. visite aziendali, altro specificare...)

Annotazioni integrative: aggiungere ulteriori informazioni che contribuiscono a migliorare la trasparenza dei percorsi formativi (es. metodologie didattiche, architettura dei corsi, modularità, formazione a distanza, autoistruzione, docenza, ecc.).

MODELLO B

Provincia (1) /Regione

CERTIFICATO (2) DI COMPETENZE

Kompetenznachweis
Attestation de compétences
Competencies certificate

rilasciato a

(verliehen an/Attribuè au candidat/Awarded to candidate (Issued to)

nat ____ a _____ .il _____

(geboren in/Né à/Born in) (am/Le/On)

nell'ambito del percorso formativo denominato

(im Rahmen des Lehrgangs für /Denomination du cours/Course name)

Organismo di formazione attuatore del percorso formativo

(Bildungsanstalt oder- träger/Organization ou structure de formation/Vocational structures-organizations)

Sede

(Sitz/Lieu/Place) _____

Istituto Scolastico (3)

(Schulanstalt /Institute/ Institut) _____

Sede

(Sitz/Lieu/Place) _____

FIRMATO (4) DAI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA, COSÌ COME INDIVIDUATE DALLE SINGOLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

1. PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO (5)

(Bezugsberufsbild, Professional Profile of reference, Profil professionnel de référence)

..
..
..
..

UNITA' FORMATIVA (*Bildungseinheit, Formative units, Unité formatives*)⁶ .

ORE (*Stunden, Hours, Heures*)⁷ ..

CONTENUTI (*Inhalte, Contents, Contenus*)⁸:

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

UNITA' FORMATIVA (*Bildungseinheit, Formative units, Unité formatives*) (6) .

ORE (*Stunden, Hours, Heures*) (7) ..

CONTENUTI (*Inhalte, Contents, Contenus*) (8):

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

3. **COMPETENZE ACQUISITE** (*Erworbene Kompetenzen/Acquired competencies/Compétences acquis*)

1. **Competenze di base** (*Grundkompetenzen/Base Competencies/Compétences de base*) (9)

| AREA <i>(Lernfeld-Bereich)(Area)(Aire)</i> | COMPETENZA RAGGIUNTA (10) (Erreichte Kompetenz/Achieved competence , Compétence atteinte) | STRUMENTI DI VERIFICA (11) <i>(Prüfverfahren/Check instruments/ Moyens de vérification)</i> |
|--|--|---|
| LINGUAGGI (<i>Sprachen/Languages/Langages</i>) | | |
| TECNOLOGICA <i>(Technik/Technology/technologique)</i> | | |
| SCIENTIFICA <i>(Wissenschaften/Scientific/Scientifique)</i> | | |
| STORICO-SOCIO-ECONOMICA <i>(Geschichte-Sozialwissenschaften-Wirtschaft/Historical – Social – Economical/</i> <i>historico-socio-économique)</i> | | |
| Altro (<i>Anderes/Other/ Autre</i>) | | |

2. Competenze tecnico professionali e trasversali (12)

(Fachberufliche u. Schlüsselkompetenzen/Technical- professional and transversal competencies/ Compétences technique – professionnelles et transversales)

| AREA/SETTORE <i>(Lernfeld/Bereich - Area/Sector - Aire/Secteur)</i> | COMPETENZA RAGGIUNTA <i>(Erreichte Kompetenz/Achieved competence / Compétence atteinte)</i> | STRUMENTI DI VERIFICA <i>(Prüfverfahren/ Check instruments/Moyens de vérification)</i> |
|---|---|--|
| | | |

4. **ALTRE MODALITA' DI APPRENDIMENTO (13)** *(Weitere Lernformen/Alternative learning approaches/Autres modalités d'apprentissage)*

STAGE/TIROCCINIO PRATICO

(Praktikum/Stage pratique/Practical apprenticeship)

Durata (espressa in ore) _____

(Dauer(in Stunden)/durée (exprimée en heures)/ length (in hours)

Nome dell'organizzazione

(Name der Organisation/nom de l'organisation/ name of the organisation)

Sede di svolgimento

(Ort der Lehre/ lieu d'apprentissage/ location of apprenticeship)

AUTOFORMAZIONE *(Selbstorganisiertes Lernen/ Self training/ Autoformation)*

ALTRO *(Anderes/Other/ Autre)*

5. **ANNOTAZIONI / INTEGRAZIONI (14)** *(Anmerkungen u. Ergänzungen/Notes/Integrations/ Notes/Integrations)*

LEGENDA DEL MODELLO B
CERTIFICATO DI COMPETENZE INTERMEDIO

(1) PROVINCIA Se il procedimento è provincializzato

(2)
CERTIFICATO

Il Certificato delle competenze ha validità nazionale.

Costituisce l'esito di un processo di riconoscimento di competenze acquisite al termine di una o più unità formative di un percorso formativo.

Non è sostitutivo delle certificazioni, rilasciate previo esame finale, previste dai diversi sistemi regionali, né di certificazioni previste da accordi nazionali (come, ad esempio, la *certificazione intermedia* approvata per i corsi IFTS).

Il certificato deve essere compilato in tutte le sue parti con la sola eccezione della sezioni 1 e 5.

L'Istituto scolastico va indicato solo nel caso in cui il percorso preveda per la sua gestione, un partenariato integrato con l'istruzione.

**(3) ISTITUTO
SCOLASTICO**

(4) FIRMA/E Firma il certificato il Responsabile della procedura di validazione, così come individuato dalle normative delle singole Regioni e Province autonome.

**(5) PROFILO
PROFESSIONAL
E DI
RIFERIMENTO**

Il profilo professionale deve essere indicato quando nella sua completezza costituisce l'obiettivo del percorso, ovvero quando l'insieme di competenze di esito del percorso siano chiaramente riferite ad un insieme di attività che descrivono lo svolgimento di funzioni e ruoli riconosciuti dal mercato del lavoro in relazione ai propri fabbisogni. (Cfr. Glossario INVALSI).

Nei casi in cui il percorso formativo abbia per obiettivo la formazione di competenze più generali o che intersecano diversi profili, il dato non deve essere indicato.

**(6) UNITA'
FORMATIVA**

Il termine viene assunto in una accezione ampia, in cui trovano spazio le possibili articolazioni e/o soluzioni modulari dei percorsi (siano esse U.F.C., o "Unità di Apprendimento", o altro) che non rispondano a criteri esclusivamente disciplinari (non si tratta pertanto di "Unità didattiche" o disciplinari).

Per Unità Formativa, infatti, si intende un'articolazione del percorso

- a. in grado di identificare le **mete formative intermedie**, coerenti con gli obiettivi di esito dell'intero percorso;
- b. che contiene gli obiettivi specifici di apprendimento necessari all'acquisizione delle

competenze certificate.

L'insieme delle Unità Formative permette il raggiungimento delle competenze di esito del percorso.

La struttura autoconsistente di ogni U.F. è funzionale alla *certificabilità* dei risultati intermedi di apprendimento. _

E' dunque uno strumento che consente la composizione e l'erogazione di un'offerta educativa e formativa flessibile e adeguata al contesto.

(7) ORE

Le ore sono riferite ad ogni Unità formativa e non ai singoli contenuti delle stesse.

(8) CONTENUTI

I contenuti dell'Unità Formativa non devono essere generici, ma riferiti alle **conoscenze** ed alle **abilità** ("obiettivi specifici di apprendimento") che sono condizione per lo sviluppo delle **competenze**. Ad ogni Unità formativa, pertanto, devono essere associati i relativi contenuti, la cui quantità e qualità contribuiscono a "specificare" lo spessore dell'unità formativa stessa, garantendone la trasparenza.

Il mero possesso di contenuti "disciplinari" non può considerarsi il traguardo del processo formativo, che è da rinvenirsi, invece, nell'utilizzazione teorica e pratica delle conoscenze.

Considerare i contenuti non fine del processo formativo ma strumento per formare competenze, non ne riduce l'importanza, ma "costringe" ad utilizzarli diversamente, al fine anche di sollecitare ad individuare negli statuti, nei linguaggi e negli oggetti delle discipline i nuclei fondanti, le categorie costitutive, i momenti più efficacemente formativi utili ad agevolare la costruzione di una persona "competente".

**(9)
COMPETENZE
DI BASE**

Con riferimento a quanto definito nell'Accordo Stato- Regioni del 15/01/2004

**(10)
COMPETENZA
RAGGIUNTA**

Per "competenza raggiunta" si intende il possesso verificato delle abilità, conoscenze, comportamenti ed altre risorse individuali che, agiti insieme, permettono alla persona di raggiungere il risultato, attraverso l'efficace presidio di un compito o attività complessa.

Le competenze vanno distinte in competenze di base (come individuate dagli standard nazionali) e tecnico-professionali e trasversali.

**(11)
STRUMENTI DI
VERIFICA
UTILIZZATI**

Si intendono sia le tipologie di prove, sia le modalità utilizzate per verificare l'apprendimento dei contenuti delle Unità formative e lo sviluppo coerente delle competenze.

Occorre specificare le tipologie di prove, tra:

- Colloquio
- Prova scritta
- Prova strutturata (specificarne la natura)
- Esercitazione in laboratorio
- Soluzione problemi
- Simulazione
- altro (specificare

**(12)
COMPETENZE
TECNICO-
PROFESSIONAL
I E
TRASVERSALI**

L'acquisizione delle competenze trasversali deve essere descritta unitamente alle competenze tecnico/professionali, dal momento che esse vengono acquisite nell'ambito del percorso complessivo e non possono essere oggetto di certificazione a sé stante; pertanto, il gruppo di competenze tecnico-professionali e trasversali riguardano:

- le competenze acquisite in relazione ai contenuti direttamente connessi al settore di riferimento.
- le competenze acquisite (comunicative, relazionali, di problem solving, ecc), che consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo efficace.

**(13)
MODALITA'
NON
TRADIZIONALI
DI
APPRENDIMEN
TO**

Si intendono le tipologie diverse dalla lezione frontale e dal percorso formativo in aula

**(14)
ANNOTAZIONI
/
INTEGRAZIONI**

Da indicarsi solo se previste dal sistema regionale

1. Modello C

(Logo DELL'ORGANISMO DI FORMAZIONE)

**ATTESTAZIONE DI
RICONOSCIMENTO DI CREDITI IN INGRESSO
AL PERCORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE**

rilasciato da (organismo di formazione) _____

al (allievo/a) _____

nat _____ il _____
ai fini dell'ingresso al percorso di formazione
denominato _____
finalizzato al conseguimento della qualifica _____ nel
Settore/Area professionale _____

LA COMMISSIONE

sulla base della documentazione presentata dall'interessato e delle valutazioni effettuate

riconosce i seguenti crediti per l'ingresso al percorso formativo sopra indicato

crediti riconosciuti con riferimento alle competenze contesti di acquisizione

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

e attesta

che il/la sig. _____ ha le competenze per
l'ammissione alla frequenza del percorso formativo sopra indicato relativamente alla annualità

1° 2° 3°

(specificare eventualmente se ad annualità già in corso) _____

con le seguenti integrazioni:

e con le seguenti misure di accompagnamento:

FIRMATO DAI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA, COSÌ COME INDIVIDUATE DALLE
SINGOLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME AI SENSI DEL PUNTO 8 DELL'ACCORDO

Luogo e data del rilascio Timbro

NOTE